



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2126/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interventi per l'assistenza alle persone colpite da coma e in stato vegetativo ed alle loro famiglie" (Reg.Gen.n.426)

Ad iniziativa dei Consiglieri del Gruppo PD – 1° Firmatario Sena Mario.
Depositata il 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **26 FEB. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Art.1
(Finalità)

1.La presente legge ha lo scopo di assicurare ed integrare le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, già previste dal Servizio Sanitario Regionale, con ulteriori interventi d'assistenza psicologica e sociale in favore dei cittadini in stato di coma e in condizione di stato vegetativo e alle loro famiglie.



Consiglio Regionale della Campania

Art.2
(Destinatari)

1. Sono destinatari del presente provvedimento:

- a) i cittadini residenti in Campania in stato di coma e in stato vegetativo;
- b) le famiglie di persone in coma e in stato vegetativo che provvedono alla loro assistenza.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3
(Interventi Sanitari)

1. Il Servizio Sanitario Regionale, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, garantisce ai soggetti di cui all'articolo 2, a titolo totalmente gratuito, tutti gli interventi di prevenzione, di diagnosi, cura e riabilitazione necessari e connessi alla loro patologia ed eventuale successiva invalidità erogando gratuitamente e tempestivamente tutte le prestazioni di assistenza psicologica necessaria ai familiari dei cittadini che si trovano nella condizione di stato di coma o stato vegetativo.

2. Gli assessori regionali alla Sanità e ai servizi sociali, previo parere della Commissione consiliare, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge emaneranno linee guida aggiornate sia sulle modalità d'assistenza sanitaria ai cittadini che si trovano nella condizione di stato di coma e stato vegetativo e sia sull'organizzazione dell'intervento di assistenza psicologica ai familiari sin dalle fasi precoci.

3. Per la predisposizione di tali linee guida l'Assessore alla Sanità e l'Assessore ai servizi sociali della Campania si avvarranno del contributo oltre che degli esponenti qualificati del mondo sanitario-medici, psicologi, infermieri, tecnici di riabilitazione- delle organizzazioni di volontariato presenti in questo campo.

4. I principi basilari degli interventi di carattere sanitario dovranno comunque basarsi sui seguenti presupposti:

- a) informazione precisa e tempestiva ai familiari sulle condizioni del paziente, sulle possibili complicanze, sulle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di ricovero in strutture per acuti, in residenze assistenziali e a domicilio;
- b) partecipazione attiva della famiglia in tutte le fasi dell'organizzazione assistenziale anche al fine di tener conto dei singoli contesti familiari;
- c) coinvolgimento, partecipazione del medico di medicina generale di fiducia della famiglia sin dalla fase precoce anche al fine di renderlo, nel caso di dimissione a casa, principale soggetto del processo assistenziale;
- d) previsione di una specifica retribuzione ai medici di medicina generale per questi pazienti per le attività che svolgeranno;
- e) predisposizione in ogni Azienda sanitaria di un comitato di valutazione d'ogni singolo caso sin dalle fasi del ricovero ospedaliero al fine di predisporre tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'assistenza domiciliare prevedendo la partecipazione in tale organismo del medico di base e dei familiari;



Consiglio Regionale della Campania

- f) erogazione gratuita a carico del servizio sanitario regionale di tutti i presidi sanitari necessari sia in termini di farmaci che di dispositivi medici;
- g) previsione di specifici percorsi assistenziali con la possibilità, in caso di assistenza domiciliare, di periodi di ricovero temporaneo in strutture extraospedaliere per arrecare sollievo alle famiglie, stabilendo un periodo massimo annuo anche in periodi non consecutivi;
- h) previsione di un contributo economico, analogo a quello previsto da altre normative regionali e pari a 620 euro mensili, erogato dalle Aziende Sanitarie, nel caso il familiare non volesse avvalersi dei servizi sanitari dell'azienda pubblica; in questo caso il medico di medicina generale sarà incaricato di vigilare sull'osservanza del programma e rapporterà periodicamente al comitato di valutazione del paziente;
- i) creazione di un registro regionale specifico.



Consiglio Regionale della Campania

Art.4
(Interventi di Carattere Sociale)

1.I familiari delle persone di cui all'articolo 2, riceveranno dai Servizi Sociali dei Comuni di appartenenza un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento) a titolo di rimborso e sollievo dagli oneri sostenuti nell'attività di assistenza e cura delle persone colpite da coma e/o in stato vegetativo. Il contributo è destinato al familiare che quotidianamente si dedica ad aiutare la persona malata nella cura di se, nell'alimentazione e nella mobilizzazione. Questo contributo è legato all'attività svolta dalla famiglia in alternativa alle prestazioni che possono essere erogate dall'Operatore Sociale o socio assistenziale. Questo contributo può essere attribuito alle associazioni religiose e laiche che assumano l'assistenza del paziente.




Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Rapporti con le Associazioni)

1. E' istituita dall'assessore alla Sanità e dall'assessore ai servizi sociali la consulta delle Associazioni che si occupano dell'assistenza ai malati di coma e in stato vegetativo attingendo dalle associazioni presenti sul territorio regionale ed iscritte all'Albo Regionale delle Onlus.
2. La consulta sarà obbligatoriamente sentita nella programmazione regionale di tutti gli interventi di assistenza a questi pazienti e delle loro familiari.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Informazione)

1 .La Regione, in collaborazione con le Associazioni dei malati di coma ed in stato vegetativo della regione Campania, organizza campagne di sensibilizzazione per la prevenzione dei fenomeni che portano al coma.



Consiglio Regionale della Campania

Art.7

(Centri Risveglio)

1.La Giunta Regionale è impegnata a organizzare, sostenere e potenziare le strutture sanitarie e riabilitative che operano nel territorio regionale nei centri risveglio e, in generale, nel campo dei comi permanenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8
(Norma Finanziaria)

1 - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2.500.000 (due milioni cinquecentomila euro) per ciascuno degli esercizi 2009/2010, si provvede con le risorse di cui al fondo globale del bilancio 2009 e 2010.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli art. 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.